

REGOLAMENTO (CE) N. 1106/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 1997****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,168 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.